CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 6

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Foggiato e Cancian

MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2005.
Trasmesso alla **PRIMA** Commissione consiliare e ai Consiglieri regionali il 14 dicembre 2005.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE

R e l a z i o n e:

La rivendicazione principale dell'area autonomista e federalista veneta è stata, a partire dalla fine degli anni '70, e continua ad essere l'istituzione della Regione autonoma del Veneto a Statuto speciale.

L'ordinamento costituzionale ha infatti sancito la suddivisione dei cittadini residenti nelle 5 Regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dotate di notevole autonomia politica, amministrativa e finanziaria) e cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario.

In particolare il Veneto risulta notevolmente penalizzato da tale anacronistica divisione in quanto unica Regione compresa e compressa fra 2 Regioni a statuto speciale (Trentino-Sud Tirolo e Friuli-Venezia Giulia).

La nostra richiesta è motivata da considerazioni d'ordine storico, culturale, linguistico, geografico, economico, di giustizia.

Il popolo veneto ha sempre saputo autogovernarsi in maniera tale da meritarsi il rispetto e l'ammirazione degli altri popoli, sviluppando altresì propri modelli di sviluppo originali e sicuramente all'avanguardia (pensiamo al famoso modello veneto); in questo momento storico le risorse della nostra Regione rischiano di inaridirsi proprio a causa della continua penalizzazione alla quale sono sottoposte dall'ottuso centralismo dello Stato italiano, da tutta una serie di mancate risposte che lo Stato com'è strutturato non sa e non può dare, dalla stessa vicinanza con due Regioni a Statuto speciale molto più sollecite a tradurre le istanze delle realtà che rappresentano ed a essere loro di concreto aiuto, grazie alle notevoli disponibilità finanziarie regionali.

Diciamo basta a un Ente Regione ridotto a squallido sportello periferico dello Stato, basta a logiche assurde e provocatorie che incanalano il 90 per cento del bilancio regionale su percorsi obbligati già stabiliti dal Governo centralista.

Nell'Unione Europea il Veneto deve confrontarsi con potenti realtà economiche e istituzionali che si chiamano Baviera, Baden Wurttemberg, Catalunya: un confronto che può essere sostenuto solo valorizzando al massimo le nostre potenzialità.

E questa valorizzazione non può avvenire che attraverso l'autonomia regionale; il Veneto continuerà a essere protagonista in Europa solo se dotato di ampia autonomia.

Autogoverno del popolo veneto (4.500.000 europei) al fine di applicare integralmente l'atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e cooperazione in Europa che all'articolo 8 recita: "Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione.... In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti all'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano, il loro regime interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale" e al fine di dare attuazione a quanto già approvato dal Consiglio Regionale nella Risoluzione 42 del 22 aprile 1998 sul diritto all'autodeterminazione del popolo veneto.

“Regione autonoma del Veneto” primo passo per la costruzione della macroregione “Nordest” composta assieme alle regioni autonome del Trentino-Alto Adige/Sud Tirolo e dal Friuli-Venezia Giulia secondo quanto previsto dall’articolo 132 della Costituzione.

E secondo, soprattutto, a quanto già auspicato dalla stessa Comunità Europea che nel livello NUTS1 (nomenclatura delle unità territoriali statistiche) contempla grandi regioni socio-economiche composte da più regioni di base, e suddivide l’Italia in 11 unità a partire proprio dal Nordest.

Per non parlare dell’ipotesi della Fondazione Agnelli che sostenendo l’impossibilità di arrivare a un vero federalismo dato il numero eccessivo delle regioni italiane, ne propone dodici, auspicando la nascita del Nordest (o Triveneto).

La stessa tesi viene sostenuta dalla “Fondazione Heineken” e vicino alla Scozia, al Galles, alla Catalunya, alla Provenza, alla Slesia mette il “Nordest”.

Quel “Nordest” che come diceva Ilvo Diamanti una decina di anni fa, “rischia di restare un laboratorio su cui condurre esperimenti” e che invece deve diventare protagonista del suo futuro.

Autonomia del Veneto e macroregione “Nordest” tappe obbligate per la costruzione di un'Europa unita, libera e federale, un'Europa dei popoli e delle Regioni, l'unica Europa possibile e il popolo Veneto ha il diritto di contribuire con pari dignità degli altri popoli alla costruzione di questa Europa che passa inevitabilmente per la rottamazione degli attuali "Stati-nazionali" e per il rafforzamento delle autonomie locali.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE

Articolo 1

1. Nel primo comma dell'articolo 116 della Costituzione dopo le parole *"la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"* aggiungere *"e il Veneto"*.

INDICE

Articolo 1 3

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 116 (1)
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. (2)
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

---

(1) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".
(2) Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".